


# Formazione Tirocinanti anno 2023

Le Operazioni Straordinarie  
Antonio Coglitore



Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
di Palermo



# La Due Diligence

A green road sign with white text that reads "Due Dilligence". The sign is tilted and mounted on a metal pole. The background of the sign is a blurred image of a blue sky with white clouds. The sign is slightly out of focus, and the word "Dilligence" is misspelled with an extra 'i'.

# La Due Diligence

## Cosa è:


consiste in un'indagine conoscitiva attraverso la quale sono raccolte informazioni su un'impresa nell'ottica di accertarne lo stato di salute. Ciò nella prospettiva di eventi "straordinari".

## Perché:

l'indagine consente di valutare in modo più consapevole le opportunità, i rischi e le criticità rivenienti da un'operazione straordinaria.

# La Due Diligence

1. Financial Due Diligence
2. Legal Due Diligence
3. Due Diligence Fiscale
4. Due Diligence Giuslavoristica
5. Due Diligence Ambientale
6. Due Diligence Operativa




Le perizie nelle operazioni  
straordinarie:  
i principali metodi di valutazione

# La valutazione d'azienda (cenni)

L'espressione "valutare un'azienda" evoca il concetto di stima del valore, in un determinato momento o periodo, dei diritti spettanti ai titolari del capitale di un'azienda sia essa individuale o istituita in forma societaria.

Preliminarmente:  
cosa è oggetto della  
valutazione?



**CL < CF < CE**

# Il capitale economico

è rappresentato dal valore attribuito ad un'azienda attraverso stime, nella prospettiva di

- *Cessione*
- *Operazioni straordinarie*
- *Valutazioni di congruità del capitale di funzionamento*

# Il Capitale economico

Capitale finanziario

- L'insieme delle fonti di finanziamento

Capitale materiale

- Tutti i beni tangibili di un'organizzazione

Capitale intellettuale

- Tutti i beni intangibili e le capacità organizzative

Capitale umano

- Competenze capacità ed esperienze

Capitale relazionale

- Rapporti con le istituzioni, la comunità, gli stakeholders

Capitale naturale

- Processi collegati alla sustainability e continuity

# Le metodiche di valutazione (PIV-2015)

**Metodica di mercato  
(market approach) PIV I.15**

**Valutazione tramite comparabile**

- Benchmark affidabili
- Condizioni ordinarie di mercato per le quotazioni
- Presenza o assenza di specialties che condizionano il valore

**Metodica dei risultati attesi  
(income approach) PIV I.16**

**Valutazione in relazione alla capacità di generare flussi di redditività e/o di risultato nel futuro**

**Metodica del costo  
(cost approach) PIV I.17**

**Fornisce indicazioni in ordine all'onere che dovrebbe essere sostenuto per sostituire o rimpiazzare l'oggetto della valutazione con una utilità equivalente**



# La Trasformazione

# La Trasformazione

## **Cosa è**

costituisce una modifica della forma giuridica di una società restando invariati tutti gli aspetti sostanziali (attività, soggetto economico, rapporti con i terzi).

Nella trasformazione il patrimonio della società trasformata non subisce trasferimenti e pertanto

**La continuità della società e i diritti e obblighi dell'entità *ante* trasformazione sono conservati dalla società risultante dalla stessa**

# Tipologie

## A) Trasformazione omogenea

- Progressiva (da società di persone a società di capitali)
- Regressiva (da società di capitali a società di persone)

## B) Trasformazione eterogenea

- Da società di capitali a Enti (consorzi, associazioni, fondazioni, cooperative..)
- Da Enti a società di capitali

# Caratteristiche della perizia

## **Principi generali**

- a) Principio di discontinuità dei valori (rispetto ai dati contabili)
- b) Valutazione a valori correnti (fair value)

## **Tecniche**

- Inopportunità di valutare "avviamento"
- Revisione degli elementi patrimoniali attivi e passivi
- Riespressione del patrimonio a valori correnti

# Caratteristiche della perizia

## **Tecniche (segue)**

- Stima delle imposte latenti
- Determinare il capitale netto rettificato
- Accertare la sostenibilità economica (in caso di rivalutazioni)

## **Varie**

- Rischi per l'esperto
- Revisione degli amministratori delle spa della perizia (entro 180 gg.)
- Revisioni inferiori di oltre un quinto (annullamento azioni o versamento della differenza)
- Valutazione beni in leasing

## Aspetti contabili della trasformazione (le fasi)

1. Rettifiche dei valori delle attività e passività
2. Individuazione del capitale netto di trasformazione
3. Eventuali conguagli tra soci
4. Trasferimento delle attività e passività alla società trasformata con la chiusura della contabilità della trasformanda e l'imputazione del capitale netto di trasformazione ai soci con assegnazione delle quote/azioni
5. Apertura dei conti della società trasformata

# Aspetti fiscali della trasformazione

## Principi generali (imposte sui redditi)

1. Intassabilità dei beni a seguito di trasformazione (conseguenze prospettiche – ammortamenti)
2. Neutralità fiscale
3. Trattamento fiscale delle plusvalenze
4. Trattamento fiscale delle minusvalenze
5. Trattamento fiscale delle svalutazioni
6. Trattamento fiscale delle rimanenze (deroga - tassabilità)

## Iva

Ininfluente

## Registro ipotecarie e catastali

Tassa fissa



# La Fusione

**Cosa è:** consiste nella aggregazione in varie forme di diversi oggetti giuridici e costituisce un modo per giungere alla crescita delle dimensioni dell'impresa e alle conseguenti economie di scala.

# La Fusione: alcuni dati di contesto

Prima della guerra in Ucraina si prevedeva per il 2022 un boom di aggregazioni d'aziende per due principali motivi:

1. La liquidità in circolazione
2. La necessità di creare maggiori dimensioni aziendali, ottimali per la globalizzazione in corso

Ma il panorama è profondamente cambiato nel giro di poche settimane:


**la globalizzazione deve oggi convivere con le distanze politiche ed economiche tra l'Occidente e l'Oriente del mondo**

**Inoltre la pandemia e la forte crescita dei prezzi delle materie prime hanno determinato un forte riduzione della liquidità ed una riduzione della la disponibilità di credito bancario per le acquisizioni**

**Le previsioni su M&A nel 2022 sono diverse ma sempre orientate alla crescita**

# La Fusione: il trend degli ultimi anni

## Trend m&a in Italia negli ultimi sei anni



Fonte: EY, M&A in Italia - Review 2021 e Preview 2022




# La Fusione

La procedura è regolata dal Codice civile dall'art. 2501 al 2504 quater

## Tipologie di fusione


### A) Fusione propriamente detta (propria)



Nasce una nuova società C dalla unione di A e B che si estinguono

### B) Fusione per incorporazione

A incorpora B e viceversa (fusione inversa) e l'incorporante A succede in tutti i rapporti giuridici di B che si estingue



# La MLBO

(merger leveraged buy out – art. 2501 bis)

Consiste nell'acquisizione del controllo da parte di una società ( in genere una *newco*) di una società *target* indebitata per poi procedere alla fusione per incorporazione

# Le fasi della fusione

- 1) Fase progettuale
- 2) Fase di deposito e pubblicità
- 3) Fase della decisione
- 4) Opposizione dei creditori sociali
- 5) Fase conclusiva e di efficacia



## 1) La fase progettuale

### Il Progetto di fusione - art. 2501 ter

1

- 1) il tipo, la denominazione o ragione sociale, la sede delle società partecipanti alla fusione
- 2) l'atto costitutivo della nuova società risultante dalla fusione o di quella incorporante, con le eventuali modificazioni derivanti dalla fusione;
- 3) il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché l'eventuale conguaglio in danaro;
- 4) le modalità di assegnazione delle azioni o delle quote della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante;
- 5) la data dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili;
- 6) la data a decorrere dalla quale le operazioni delle società partecipanti alla fusione sono imputate al bilancio della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante;
- 7) il trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni;
- 8) i vantaggi particolari eventualmente proposti a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione delle società partecipanti alla fusione.

Il conguaglio in danaro indicato nel numero 3) del comma precedente non può essere superiore al dieci per cento del valore nominale delle azioni o delle quote assegnate.

Il progetto di fusione è depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese del luogo ove hanno sede le società partecipanti alla fusione. In alternativa al deposito presso il registro delle imprese il progetto di fusione è pubblicato nel sito Internet della società, con modalità atte a garantire la sicurezza del sito medesimo, l'autenticità dei documenti e la certezza della data di pubblicazione.

Tra l'iscrizione o la pubblicazione nel sito Internet del progetto e la data fissata per la decisione in ordine alla fusione devono intercorrere almeno trenta giorni, salvo che i soci rinuncino al termine con consenso unanime.

## 1) La fase progettuale

### La situazione patrimoniale - art. 2501 quater

1

L'organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione redige, con l'osservanza delle norme sul bilancio d'esercizio, la situazione patrimoniale delle società stesse, riferita ad una data non anteriore di oltre centoventi giorni al giorno in cui il progetto di fusione è depositato nella sede della società ovvero pubblicato sul sito Internet di questa.

La situazione patrimoniale può essere sostituita dal bilancio dell'ultimo esercizio, se questo è stato chiuso non oltre sei mesi prima del giorno del deposito o della pubblicazione indicato nel primo comma, ovvero, nel caso di società quotata in mercati regolamentati, dalla relazione finanziaria semestrale prevista dalle leggi speciali, purché non riferita ad una data antecedente sei mesi dal giorno di deposito o pubblicazione indicato al primo comma.

La situazione patrimoniale non è richiesta se vi rinunciano all'unanimità i soci e i possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto di ciascuna delle società partecipanti alla fusione.

## 1) La fase progettuale

La relazione degli amministratori - art. 2501 quinquies

1

L'organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione deve predisporre una relazione che illustri e giustifichi, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto di fusione e in particolare il rapporto di cambio delle azioni o delle quote.

La relazione deve indicare i criteri di determinazione del rapporto di cambio. Nella relazione devono essere segnalate le eventuali difficoltà di valutazione.

L'organo amministrativo segnala ai soci in assemblea e all'organo amministrativo delle altre società partecipanti alla fusione le modifiche rilevanti degli elementi dell'attivo e del passivo eventualmente intervenute tra la data in cui il progetto di fusione è depositato presso la sede della società ovvero pubblicato nel sito Internet di questa e la data della decisione sulla fusione.

La relazione di cui al primo comma non è richiesta se vi rinunciano all'unanimità i soci e i possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto di ciascuna delle società partecipanti alla fusione.

## 1) La fase progettuale

### Il rapporto di cambio



Il **rapporto di cambio** rappresenta il numero di azioni (o l'entità della quota) della società risultante o incorporante che deve essere attribuito ai soci delle società fuse o incorporate in cambio delle azioni (o quote) che essi possiedono nelle società che, per effetto della fusione, si estinguono, ossia le società fuse o incorporate.

E' il risultato del confronto tra i valori economici delle azioni o quote delle società partecipanti, i cui valori unitari derivano dal rapporto tra il valore economico delle azioni/quote ed il numero delle azioni/quote.

$$\frac{\frac{V_{ec}(B)}{n(B)}}{\frac{V_{ec}(A)}{n(A)}}$$

→ Valore economico incorporata su numero azioni/quote incorporata

→ Valore economico incorporante su numero azioni/quote incorporante

## 1) La fase progettuale

### La relazione degli esperti - art. 2501 sexties

1

Uno o più esperti per ciascuna società redigono una relazione sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni o delle quote, che indichi:

- a) il metodo o i metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio proposto e i valori risultanti dall'applicazione di ciascuno di essi;
- b) le eventuali difficoltà di valutazione.

La relazione deve contenere, inoltre, un parere sull'adeguatezza del metodo o dei metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio e sull'importanza relativa attribuita a ciascuno di essi nella determinazione del valore adottato.

L'esperto o gli esperti sono scelti tra i soggetti di cui al primo comma dell'articolo e, se la società incorporante o la società risultante dalla fusione è una società per azioni o in accomandita per azioni, sono designati dal tribunale del luogo in cui ha sede la società. Se la società è quotata in mercati regolamentati, l'esperto è scelto fra le società di revisione sottoposte alla vigilanza della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.

In ogni caso, le società partecipanti alla fusione possono congiuntamente richiedere al tribunale del luogo in cui ha sede la società risultante dalla fusione o quella incorporante la nomina di uno o più esperti comuni.

Ciascun esperto ha diritto di ottenere dalle società partecipanti alla fusione tutte le informazioni e i documenti utili e di procedere ad ogni necessaria verifica. L'esperto risponde dei danni causati alle società partecipanti alle fusioni, ai loro soci e ai terzi. Si applicano le disposizioni dell'articolo del codice di procedura civile.

Ai soggetti di cui ai precedenti terzo e quarto comma è altresì affidata, in ipotesi di fusione di società di persone con società di capitali, la relazione di stima del patrimonio della società di persone a norma dell'articolo.

La relazione di cui al primo comma non è richiesta se vi rinunciano all'unanimità i soci <sup>(3)</sup> e i possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto di ciascuna società partecipante alla fusione.

## Le situazioni che determinano una semplificazione

- fusioni per incorporazione di società interamente posseduta dall'incorporante (art. 2505 c.c.)

*Non si applicano le disposizioni dell'articolo 2501-ter, primo comma, numeri 3), 4) e 5) (indicazione nel progetto di fusione di (i) il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché l'eventuale conguaglio in danaro; (ii) le modalità di assegnazione delle azioni o delle quote della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante; (iii) la data dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili) e degli articoli 2501-quinquies (relazione degli amministratori) e 2501-sexies (relazione degli esperti)*

- fusioni per incorporazione di società posseduta dall'incorporante almeno al 90% (art. 2505-bis c.c. )

*Non si applicano le disposizioni degli articoli 2501-quater (situazione patrimoniale), 2501-quinquies (relazione degli amministratori), 2501-sexies (relazione degli esperti) e 2501-septies (deposito degli atti), qualora venga concesso agli altri soci della società incorporata il diritto di far acquistare le loro azioni o quote dalla società incorporante per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso.*

- fusioni cui non partecipano società azionarie (art. 2505-quater c.c. )

*Non si applicano le disposizioni degli articoli 2501, secondo comma, e 2501-ter, secondo comma; i termini di cui agli articoli 2501-ter, quarto comma, 2501-septies, primo comma, e 2503, primo comma, sono ridotti alla metà.*

## 2) La fase di deposito e pubblicità Art. 2501 ter e septies



Il progetto di fusione deve essere iscritto al Registro delle Imprese ove hanno sede le società partecipanti alla fusione o deve essere pubblicato sul sito Internet delle società con modalità atte a garantire la sicurezza.

Tra la data di cui al punto che precede e la data per la decisione devono decorrere almeno 30 gg. salvo che i soci delle società partecipanti alla fusione non rinuncino a detto termine.

Devono restare depositati in copia presso la sede delle società partecipanti alla fusione ovvero essere pubblicati sul sito Internet delle società, durante i 30 giorni che precedono l'assemblea i seguenti documenti:

- Progetto di fusione con le relazioni degli amministratori e le relazioni degli esperti;
- I bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla fusione corredati delle relazioni sulla gestione e di quelle dei sindaci e revisori;
- Le situazioni patrimoniali delle società partecipanti alla fusione

### 3) La fase della decisione Art. 2502



La fusione è decisa da ciascuna delle società che vi partecipano mediante approvazione del relativo progetto.

Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, tale approvazione avviene, nelle società di persone con il consenso della maggioranza dei soci determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili, salva la facoltà di recesso per il socio che non acconsenta e, nelle società di capitali, secondo le norme previste per la modificazione dell'atto costitutivo o statuto.

La decisione di fusione può apportare al progetto solo le modifiche che non incidono sui diritti dei soci o dei terzi.

#### 4) Opposizione dei creditori sociali Art. 2503



La fusione può essere attuata solo dopo sessanta giorni dall'ultima delle iscrizioni di cui all'art. 2502 bis, salvo che consti il consenso dei creditori sociali è decisa da ciascuna delle società che vi partecipano mediante approvazione del relativo progetto....

Se non ricorrono le eccezioni di cui al comma 1 i creditori sociali possono opporsi nel termine di sessanta giorni.

## 5) Fase conclusiva e di efficacia Art. 2504 e 2504 bis



L'atto di fusione deve essere pubblico e depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese entro 30 giorni dalla decisione.

La società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti anteriori alla fusione.

La fusione ha effetto ed efficacia quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504. Nella fusione per incorporazione può essere stabilita anche una data successiva

Può essere stabilita una data di efficacia anteriore solo limitatamente agli effetti ai fini delle imposte sul reddito (art. 172 co. 9 del TUIR) ed agli effetti contabili e di partecipazione agli utili, cui si riferiscono i n. 5 e 6 dell'art. 2501-ter c.c.

# Caratteristiche della perizia

## **Principi generali**

- a) Scopo: rapporto di cambio
- b) Discontinuità dei valori
- c) Valutazione a valori correnti
- d) Criteri di valutazione:
  - Diretti
  - Indiretti
    - Patrimoniali
    - Redditali
    - Finanziari

# La Scissione



## La Scissione

### **Cosa è**


consiste nella disaggregazione di soggetti giuridici o parti di essi in società già esistenti o di nuova costituzione. Delinea un modo per razionalizzare l'attività gestionale

# La Scissione


La procedura è regolata dal codice civile dall'art. 2506 al 2506 quater.

# Tipologie di scissione

## A) Scissione con società esistente



## B) Scissione in una newco



# Tipologie di scissione

- 1) Parziale
- 2) Totale
- 3) Proporzionale/Simmetrica
- 4) Non proporzionale/Asimmetrica

# Le fasi della scissione

- 1) Fase progettuale
- 2) Fase di deposito e pubblicità
- 3) Fase della decisione
- 4) Opposizione dei creditori sociali
- 5) Fase conclusiva e di efficacia

An illustration of a landscape. In the background, there are three wind turbines on the left and a factory with two smokestacks on the right, emitting white smoke. The sun is a large, bright yellow circle in the center, partially obscured by the smoke. The foreground features several rounded, green hills and a few stylized trees. The entire scene is set against a light blue background with soft, wavy patterns.

# **Il Conferimento d'azienda o ramo d'azienda**

# Il conferimento d'azienda o ramo d'azienda

## **Cosa è:**

il conferimento o apporto o scorporo consiste nella operazione secondo cui un'azienda o ramo d'azienda dotato di autonoma capacità reddituale vengono conferiti ad un soggetto giuridico diverso dall'impresa conferente; come contropartita l'impresa che conferisce non riceve danaro ma azioni o quote della società cui è stato effettuato il conferimento

# Il conferimento d'azienda o ramo d'azienda

Costituisce uno degli strumenti usati con maggiore frequenza nelle strategie di ingresso di Fondi di Private Equity e nella costruzione di Joint Venture e nella prospettiva di IPO ed in genere di quotazione e/o forme di ingresso in mercati finanziari. L'operazione viene normalmente integrate da patti e contratti gestionali

- Offre maggiori garanzie sulla continuità
- Offre minori rischi di natura fiscale
- Consente di definire bene il perimetro
- Favorisce i processi di riorganizzazione

# Le fasi del conferimento

- 1) Fase progettuale
- 2) Perizia
- 3) Atto di conferimento e adempimenti successivi



## 1) La fase progettuale




- Definizione dei motivi verificando le valide ragioni economiche
- Delibera del CDA o della assemblea a seconda delle previsioni statutarie
- Delibera del CDA della conferitaria per le eventuali conseguenze del conferimento quale ad esempio l'aumento di capitale in presenza di sovrapprezzo. Eventuale coinvolgimento dell'assemblea dei soci

## 2) La perizia

Se la conferitaria è una S.p.A. il Tribunale nomina il perito, se una s.r.l. il perito è scelto dalle parti in causa

I contenuti della perizia sono i seguenti:


- 1) Individuazione della società oggetto del conferimento
- 2) Disamina della situazione produttiva ed organizzativa della società che conferisce
- 3) Indagine sulla attendibilità delle scritture contabili
- 4) L'indicazione dei criteri di valutazione adottati
- 5) Beni oggetto della perizia con analitica descrizione ed attestazione che il loro valore sia almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo;
- 6) La data di riferimento della valutazione
- 7) La valorizzazione dei beni aziendali e la determinazione del capitale netto di conferimento.



**Il valore di perizia costituisce il valore massimo di iscrizione dei beni conferiti**

## 2) La perizia

Attenzione nella relazione deve essere riportata espressamente la seguente attestazione ex art. 2465 C.C. 1<sup>^</sup> comma



**Il valore è almeno pari a quello a esso attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo**



## IL PROBLEMA DELLA ATTRIBUZIONE DEL VALORE E DELL'EVENTUALE SOVRAPPREZZO

Nei conferimenti con contestuale aumento di capitale può essere necessario valutare il sovrapprezzo riveniente dal valore implicito dell'avviamento delle conferente e della conferitaria

### **Perché?**

Perché se per la conferente è obbligatorio mediante perizia valutare il capitale economico dell'azienda conferita. Per la conferitaria no e pertanto è possibile che si creino situazioni di «diluizione del capitale nella conferitaria



## IL PROBLEMA DELLA ATTRIBUZIONE DEL VALORE E DELL'EVENTUALE SOVRAPPREZZO

Tale problema può verificarsi quando nell'operazione sussistano contemporaneamente tre condizioni:

1. La conferitaria è preesistente al conferimento
2. I soci della conferitaria sono diversi rispetto a quelli della conferente
3. La conferitaria ha, prima del conferimento, un valore inespresso superiore a quello del capitale netto



## IL PROBLEMA DELLA ATTRIBUZIONE DEL VALORE E DELL'EVENTUALE SOVRAPPREZZO

In tale inquadramento nel confrontare il valore stimato della conferente con il patrimonio netto della conferitaria possono emergere i seguenti dubbi:

1. Per la conferitaria: quanta parte del netto conferito va a capitale e quanto a sovrapprezzo?
2. Per la conferente: quale parte della partecipazione deve corrispondere al valore nominale e quale parte residuale a sovrapprezzo?



## IL PROBLEMA DELLA ATTRIBUZIONE DEL VALORE E DELL'EVENTUALE SOVRAPPREZZO

Tale questione seppur affrontata ampiamente dalla giurisprudenza se viene ben trattata per le SPA non trova indicazioni normative e di orientamento nelle altre forme societarie e pertanto in linea teorica in situazione conflittuali si potrebbe determinare un diluizione nel capitale da parte del socio esistente nella conferitaria prima del conferimento

### 3) L'atto di conferimento



L'atto di conferimento, redatto a cura di un Notaio, dovrà contenere quanto segue:

1. Elementi identificativi dei presenti
2. Riferimenti alla perizia
3. Individuazione dei beni conferiti
4. La data di efficacia del conferimento
5. Il valore netto del conferimento
6. Eventuale aumento di capitale (con o senza sovrapprezzo) di una società esistente
7. Costituzione di una newco

**Gli amministratori nei 180 gg. successivi dovranno verificare i contenuti della valutazione provvedendo a rettificare (obbligatoriamente) il capitale qualora il valore effettivo fosse inferiore di un quinto del capitale valutato**

## Aspetti fiscali del conferimento

### Principi generali (imposte sui redditi)

1. Nessun riconoscimento fiscale per i valori disallineati (salvo il pagamento dell'imposta sostitutiva 16%)
2. Riporto delle perdite fiscali ammesso (a talune condizioni)
3. Trattamento delle riserve (distribuibilità in caso di affrancamento o meno)
4. Gestione dei disallineamenti
5. PEX (Participation exemption)
6. Abuso del diritto (Es. cessione di quote, preceduta da un aumento di capitale con conferimento, meno onerosa della cessione d'azienda)

### Iva

Ininfluente salvo casi particolari (rettifica detrazione iva su cespiti, rimborsi iva)

### Registro ipotecarie e catastali

Tassa fissa

## La PEX

La PEX (Participation Exemption) è stata introdotta nell'ordinamento tributario italiano nell'ambito della cosiddetta "*riforma Tremonti*", varata nel biennio 2001-2002 durante il Governo Berlusconi II e divisa in diversi moduli.

**La ratio dell'introduzione della PEX è quella di evitare la duplicazione di tassazione del reddito societario prodotto, prima in capo alla società e poi in capo al partecipante nel momento in cui si viene a realizzare la plusvalenza**

## La PEX

*Non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti nella misura del 95 per cento le plusvalenze realizzate e determinate ai sensi dell'articolo 86, commi 1, 2 e 3, relativamente ad azioni o quote di partecipazioni in società ed enti indicati nell'articolo 5, escluse le società semplici e gli enti alle stesse equiparate, e nell'articolo 73, comprese quelle non rappresentate da titoli, con i seguenti requisiti:*

- ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente;
- classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso;
- residenza fiscale o localizzazione dell'impresa individuata dalla lettera c) del nuovo comma 1 dell'articolo 87 del TUIR come sopra riportato;
- esercizio da parte della società partecipata di un'impresa commerciale secondo la definizione di cui all'articolo 55. Senza possibilità di prova contraria si presume che questo requisito non sussista relativamente alle partecipazioni in società il cui valore del patrimonio è prevalentemente costituito da beni immobili diversi dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l'attività dell'impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell'esercizio d'impresa.

## La PEX e il Conferimento

*E' ammessa la possibilità di usufruire delle agevolazioni rivenienti dall'applicazione della PEX ( a condizione che gli obblighi soggettivi ed oggettivi siano soddisfatti) in ipotesi di*

- *Conferimento di beni e/o aziende e/o rami d'azienda in una newco*
- *Successiva cessione delle quote con realizzo di plusvalenze*
- *Anche in presenza di aggiustamenti di prezzo successivi (Earn Out)*

# La cessione e l'affitto d'azienda

# La cessione d'azienda

## Cosa è:

la cessione d'azienda consiste nel trasferimento a titolo oneroso di un'azienda o ramo d'azienda (intesa come complesso di beni organizzati dall'imprenditore ex art. 2555 c.c.) dotato di autonoma capacità reddituale ad un soggetto giuridico diverso dall'impresa cedente

# La cessione d'azienda

La procedura è regolamentata dal codice civile dall'art. 2556 e seguenti. In particolare l'art. 2556 prevede che i contratti che hanno per oggetto il trasferimento di proprietà o il godimento (affitto d'azienda) devono essere provati con la forma scritta

## Il divieto di concorrenza

L'art. 2557 prevede per il cedente il divieto di concorrenza per cinque anni dal trasferimento.

Ciò al fine di garantire l'acquirente per il definitivo trasferimento delle componenti immateriali (avviamento)

# La successione dei contratti

L'art. 2558 bis prevede il subentro da parte dell'acquirente nei contratti stipulati per l'esercizio dalla cedente.

Salvo, ex art. 2558:

- Giusta causa
- Il recesso entro tre mesi dalla notizia del trasferimento

## Crediti e debiti

L'art. 2559 prevede che chi subentra diventa titolare dei crediti in essere salvo casi particolari dipendenti dalle pattuizioni.

L'art. 2560 stabilisce che l'alienante non è liberato dai debiti inerenti l'azienda ceduta, anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi abbiano consentito. In ogni caso il cessionario risponde dei debiti se essi risultano dai libri contabili obbligatori

## I debiti tributari

L'art. 14 del D. Lgs. 472/1997 configura la responsabilità solidale dell'acquirente fatte salve le cautele di cui al comma 2<sup>^</sup> e 3<sup>^</sup> dello stesso decreto

# Responsabilità fiscale dell'acquirente di un'azienda

Debiti tributari del cedente

Responsabilità solidale dell'acquirente per i debiti dell'anno di cessione e dei due precedenti

Obbligatoria escussione preventiva a danno del cedente

Possibilità per l'acquirente di chiedere il certificato fiscale del cedente

Se il certificato è negativo l'acquirente è liberato dalla responsabilità solidale

## Cessione d'azienda e contratto di locazione immobili commerciali

L'art. 36 L. 392/78 stabilisce che il conduttore può subolcane o cedere il contratto anche senza il consenso del proprietario purchè venga insieme ceduta o locata l'azienda, dandone comunicazione a mezzo raccomandata.

A tale cessione può opporsi solo in presenza di gravi motivi

## Profili contabili della cessione d'azienda

- 1) Storno di attività e passività trasferibili e che cessano di avere rilevanza (es. spese d'impianto,..). Contropartita a conto economico
- 2) Storno delle attività e passività ceduta con rilevazione della eventuale plusvalenza o minusvalenza

# Aspetti fiscali della cessione conferimento

## Principi generali (imposte sui redditi)

1. La plusvalenza da cessione è soggetta a tassazione ordinaria fatta salva l'opzione di ripartire la tassazione in 5 esercizi quando l'azienda è posseduta da più di tre anni.
2. L'imprenditore individuale può optare per la tassazione separata (art. 17 TUIR) nei seguenti casi:
  - Cessione di azienda posseduta da più di 5 anni;
  - La plusvalenza è realizzata da impresa individuale;
  - Si faccia esplicita opzione nella dichiarazione dei redditi.

## Aspetti fiscali della cessione conferimento

<b>Periodo di possesso</b>	<b>Imprenditori individuali</b>	<b>Società commerciali</b>
Più di 5 anni	<ul style="list-style-type: none"><li>- Regime ordinario</li><li>- Regime ordinario con rateizzazione della plusvalenza</li><li>- Tassazione separata</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Regime ordinario</li><li>• Regime ordinario con rateizzazione della plusvalenza</li></ul>
Tra 3 e 5 anni	<ul style="list-style-type: none"><li>- Regime ordinario</li><li>- Regime ordinario con rateizzazione della plusvalenza</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Regime ordinario</li><li>• Regime ordinario con rateizzazione della plusvalenza</li></ul>
Meno di 3 anni	<ul style="list-style-type: none"><li>- Regime ordinario</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Regime ordinario</li></ul>

# Aspetti fiscali in caso di trasferimento mortis causa o donazione

Cessioni ordinarie  
(La cessione determina una plusvalenza tassata)

Se:

- L'azienda viene ceduta a titolo oneroso anche a favore di familiari
- L'azienda viene conferita in società

Cessioni agevolate

Se:

- Viene donata ai familiari o ad altri estranei
- E' oggetto di successione mortis causa
- A seguito di morte dell'imprenditore individuale l'azienda forma oggetto di comunione tra gli eredi ed, entro cinque anni dalla morte del de cuius, viene attribuita in proprietà esclusiva ad uno degli eredi.

Se il soggetto ha ricevuto l'azienda in regime agevolato poi cede l'azienda il reddito riveniente è tassato

- Non è applicabile il regime della tassazione separata  
- Se si cede un ramo d'azienda il reddito si qualifica d'impresa

## Iva e imposta di registro

**Iva** L'operazione non è soggetta ad IVA.. Attenzione alle manovre elusive per evitare il pagamento dell'imposta di registro e la tassazione della plusvalenza.. (Es. Vendita spaccettata)

<b>Registro</b>	- Beni mobili e avviamento	3%
	- Fabbricati e pertinenze	7%
	- Terreni edificabili	8%
	- Terreni agricoli (imprenditori non agricoli)	15%
	- Terreni agricoli (imprenditori agricoli)	8%

# L'affitto d'azienda

## Cosa è:

L'affitto d'azienda consiste nella stipula di un contratto secondo cui il concedente attribuisce l'intera gestione dell'azienda (intesa come complesso di beni organizzati dall'imprenditore ex art. 2555 c.c.) di cui è proprietario ad un soggetto terzo, affittuario

# L'affitto d'azienda

E' uno strumento che consente di esternalizzare la propria attività rinunciando alla gestione ed ottenendo in contropartita dei canoni d'affitto con i seguenti vantaggi:

1. Il locatore si garantisce un reddito rinunciando al rischio d'impresa
2. L'affittuario non si appesantisce finanziariamente non dovendo gestire la fase di start up
3. L'affitto consente di evitare complessi calcoli valutativi che potrebbero condizionare l'evoluzione dell'azienda

## L'affitto d'azienda – riferimenti normativi

Art. 2562 C.C. con rinvio all'art. 2561 C.C. che affronta il tema dell'usufrutto d'azienda.

Art. 1615 c.c. «godimento di una cosa produttiva»

Art. 2556 c.c. «forma contrattuale»

Art. 2558 c.c. «successione nei contratti»

Art. 2557 c.c. «divieto di concorrenza»

## L'affitto d'azienda Crediti e Debiti

L'art. 2559 c.c. con riguardo ai crediti non si applica per l'affitto d'azienda (si per l'usufrutto). Ciò in linea teorica preferibile la pattuizione.

L'art. 2560 c.c. con riguardo ai debiti non si applica in linea teorica, ma rimane preferibile anche in questo caso una pattuizione.

## L'affitto d'azienda Divieto di concorrenza

Quanto statuito dall'art. 2557 c.c. viene esteso anche all'affitto d'azienda. Permane quindi anche in questo caso il divieto per almeno cinque anni di operare in concorrenza. Salvo diversa pattuizione (generalmente onerosa).

## L'affitto d'azienda

### Scadenza del contratto

Alla scadenza del contratto l'affittuario ha l'obbligo di restituire al locatore l'azienda e tutte le sue componenti in perfetta efficienza, salvo il degrado d'uso, sulla base dell'inventario dei beni consegnati (elemento fondamentale). Anche questo aspetto può essere derogato contrattualmente

# L'affitto d'azienda

## Aspetti fiscali


Sia il concedente che l'affittuario pagano le imposte sui redditi e applicano l'iva secondo le regole proprie dipendenti dalla natura dei soggetti che sottoscrivono il contratto.

# L'affitto d'azienda

## Aspetti fiscali

lo strano trattamento riguardante gli amm.ti dei beni oggetto dell'affitto

L'art. 102 TUIR prevede che gli ammortamenti dei beni che compongono l'azienda sia deducibile per l'affittuaria, salvo deroga. Tale circostanza deriva dalla necessità dell'affittuaria di restituire i beni funzionanti e quindi, a fine contratto potrebbe effettuare degli investimenti. La natura quindi, di tali ammortamenti è di accantonamento a fondo rischi.



# La liquidazione volontaria

# Il ruolo dell'organo liquidatorio

Il/I liquidatore/i è il soggetto cui è affidato il compito di liquidare una società di capitali o di persone, cioè di condurre la liquidazione.

Opera, quindi, per **porre fine all'attività corrente, riscuotere i crediti, convertire tutti gli attivi ancora esistenti dell'azienda in liquidità e poi chiudere definitivamente l'azienda.**

## Il ruolo dell'organo liquidatorio

Il liquidatore adotta tutte le misure di liquidazione sotto la propria responsabilità, rispettando rigorosamente la legge in vigore tenendo conto della forma giuridica dell'Ente posto in liquidazione.

Nello svolgimento di tale attività il liquidatore deve tenere conto delle leggi che disciplinano la distribuzione dei proventi della liquidazione di tutti i beni della società.

Il liquidatore agisce in nome e per conto della società da chiudere, il che implica anche la rappresentanza giudiziale ed extragiudiziale della società.

# Le fasi operative della liquidazione

1. Nomina del liquidatore o dei liquidatori e dichiarazione al Registro delle Imprese
2. Fase di liquidazione vera e propria
3. Estinzione della società ed eliminazione dal Registro delle Imprese

# Le fasi operative della liquidazione

## Fase 1: la nomina del liquidatore

Se si tratta di società di capitali, è l'assemblea dei soci che nomina a maggioranza l'organo liquidatorio.

In questa sede viene deciso quali e quanti liquidatori avranno l'incarico, oltre a indicare quelli che assumeranno la rappresentanza della società; inoltre si stabiliscono anche le **modalità di svolgimento della liquidazione stessa**. Nel caso che l'assemblea non sia in grado di deliberare o non venga convocata per determinare la nomina dei liquidatori, ogni socio o amministratore o sindaco può presentare istanza al tribunale, che avrà la facoltà di nominare i liquidatori, determinandone i poteri.

La nomina viene iscritta al Registro delle Imprese e dalla data di iscrizione decorrono obblighi e responsabilità.

Dopo la consegna da parte degli amministratori del rendiconto di gestione per il periodo successivo all'ultimo bilancio (artt. 2487 bis c.c.) i liquidatori ex art. 2498 possono compiere gli atti necessari alla liquidazione.

# Le fasi operative della liquidazione

## Fase 2: la liquidazione della società

Il liquidatore o i liquidatori, operano ai sensi dell'art. 2489 del Codice civile. Dopo l'insediamento le normali attività della società vengono sospese e vengono avviate quelle specificatamente finalizzate al processo liquidatorio.

Con l'inizio della liquidazione, il liquidatore o i liquidatori assumono poteri, obblighi e responsabilità.

Le responsabilità sono quelli di cui agli articoli da 2392 a 2395 del Codice civile.

I liquidatori ex art. 2491 c.c. non possono distribuire ai soci acconti sul risultato della liquidazione. Non

# Le fasi operative della liquidazione

## Fase 3: Estinzione della società

Completato il processo di liquidazione, viene predisposto dal liquidatore il bilancio finale di liquidazione ed il piano di riparto.

Con l'approvazione del bilancio finale di liquidazione i liquidatori sono liberati di fronte ai soci. Successivamente si procede alla cancellazione dal RI della società.

Dopo la cancellazione i creditori non soddisfatti possono agire contro i liquidatori in caso di loro responsabilità.

# La liquidazione volontaria

## Cosa è:

la liquidazione d'azienda costituisce la fase finale della vita aziendale. Vengono realizzate le singole componenti del patrimonio, pagati i debiti ed estinta l'azienda.

E' quindi un processo (revocabile) che segna la cessazione dell'attività aziendale se non per la parte che riguarda l'attività liquidatoria

# Quadro degli adempimenti civilistici nelle liquidazioni delle S.p.A.

1. Delibera del cda avente per oggetto i motivi della eventuale liquidazione		
2. Convocazione assemblea straordinaria	Entro 30 gg.	art. 2484
3. Deliberazione assemblea straordinari		Art. 2484
4. Iscrizione delibera al R.I.	Entro 30 gg.	Art. 2484
5. Iscrizione al R.I. del liquidatore nominato in assemblea		Art. 2487 bis
6. Consegna e verbalizzazione dei beni al/ai liquidatore/i		Art. 2487 bis
7. Cessazione carica amministratori	Entro 30 gg.	Art. 2385
8. Redazione bilancio finale di liquidazione		Art. 2492
9. Possibile reclamo dei soci	Entro 90 gg.	Art. 2493
10. Piano di riparto e ripartizione ai soci		Art. 2495
11. Richiesta di cancellazione al R.I.		Art. 2495
12. Deposito libri sociali al R.I.		Art. 249

# Il ruolo dell'organo liquidatorio

Il/I liquidatore/i è il soggetto cui è affidato il compito di liquidare una società di capitali o di persone, cioè di condurre la liquidazione.

Opera, quindi, per **porre fine all'attività corrente, riscuotere i crediti, convertire tutti gli attivi ancora esistenti dell'azienda in liquidità e poi chiudere definitivamente l'azienda.**

# Il ruolo dell'organo liquidatorio

Il liquidatore adotta tutte le misure di liquidazione sotto la propria responsabilità, rispettando rigorosamente la legge in vigore tenendo conto della forma giuridica dell'Ente posto in liquidazione.

Nello svolgimento di tale attività il liquidatore deve tenere conto delle leggi che disciplinano la distribuzione dei proventi della liquidazione di tutti i beni della società.

Il liquidatore agisce in nome e per conto della società da chiudere, il che implica anche la rappresentanza giudiziale ed extragiudiziale della società.

# Le fasi operative della liquidazione

1. Nomina del liquidatore o dei liquidatori e dichiarazione al Registro delle Imprese
2. Fase di liquidazione vera e propria
3. Estinzione della società ed eliminazione dal Registro delle Imprese

# Le fasi operative della liquidazione

## Fase 1: la nomina del liquidatore

Se si tratta di società di capitali, è l'assemblea dei soci che nomina a maggioranza l'organo liquidatorio.

In questa sede viene deciso quali e quanti liquidatori avranno l'incarico, oltre a indicare quelli che assumeranno la rappresentanza della società; inoltre si stabiliscono anche le **modalità di svolgimento della liquidazione stessa**. Nel caso che l'assemblea non sia in grado di deliberare o non venga convocata per determinare la nomina dei liquidatori, ogni socio o amministratore o sindaco può presentare istanza al tribunale, che avrà la facoltà di nominare i liquidatori, determinandone i poteri.

La nomina viene iscritta al Registro delle Imprese e dalla data di iscrizione decorrono obblighi e responsabilità.

Dopo la consegna da parte degli amministratori del rendiconto di gestione per il periodo successivo all'ultimo bilancio (artt. 2487 bis c.c.) i liquidatori ex art. 2498 possono compiere gli atti necessari alla liquidazione.

# Le fasi operative della liquidazione

## Fase 2: la liquidazione della società

Il liquidatore o i liquidatori, operano ai sensi dell'art. 2489 del Codice civile. Dopo l'insediamento le normali attività della società vengono sospese e vengono avviate quelle specificatamente finalizzate al processo liquidatorio.

Con l'inizio della liquidazione, il liquidatore o i liquidatori assumono poteri, obblighi e responsabilità.

Le responsabilità sono quelli di cui agli articoli da 2392 a 2395 del Codice civile.

I liquidatori ex art. 2491 c.c. non possono distribuire ai soci acconti sul risultato della liquidazione. Non

# Le fasi operative della liquidazione

## Fase 3: Estinzione della società

Completato il processo di liquidazione, viene predisposto dal liquidatore il bilancio finale di liquidazione ed il piano di riparto.

Con l'approvazione del bilancio finale di liquidazione i liquidatori sono liberati di fronte ai soci. Successivamente si procede alla cancellazione dal RI della società.

Dopo la cancellazione i creditori non soddisfatti possono agire contro i liquidatori in caso di loro responsabilità.

A close-up photograph of a hand placing a coin on top of a stack of coins. In the background, a young child's face is visible but out of focus. The scene is set against a warm, golden light.

# Le operazioni sul capitale

	AUMENTO	RIDUZIONE
REALE	Aumento reale	Riduzione volontaria
NOMINALE	Aumento nominale	Riduzione per perdite